

DISCIPLINARE DEL PORTO TURISTICO DI BOLSENA

Art. 1

Premessa

Nelle more della definizione della convenzione con la Regione Lazio per la gestione dell'area portuale di Bolsena ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 723/2017, Il Comune di Bolsena gestisce i pontili e i luoghi attigui al porto turistico avvalendosi del proprio apparato tecnico-amministrativo o, in carenza, di enti, soggetti di cooperazione o altri in rapporto di servizio funzionale con l'Ente.

Prevvia autorizzazione dell'Ente concedente è autorizzato l'uso dello specchio acqueo per la individuazione e installazione di punti di attracco provvisori, realizzati e mantenuti a termine del Codice della Navigazione.

Art.2

Definizioni

Per concessionario si intende l'Amministrazione Comunale di Bolsena e per essa la Gestione del Porto Turistico, di seguito denominata Gestione, titolare della concessione demaniale per l'area portuale.

Per assegnatario si intende la persona che utilizza momentaneamente il punto di ormeggio assegnatagli dal Comune.

Per imbarcazione o natante si intende quella autorizzata all'ormeggio all'interno del Porto Turistico.

Art.3

Applicazione del Disciplinare

Dal momento in cui l'imbarcazione entra nel Porto è soggetta alle disposizioni di cui al presente Disciplinare applicate dal personale del Porto sotto il controllo della Gestione.

L'imbarcazione ormeggerà al posto assegnatogli, procedendo alle manovre che verranno suggerite dagli addetti alla Gestione.

Art.4

Servizi disponibili nell'approdo

Nel Porto Turistico sono a disposizione dell'utente, per la sola imbarcazione autorizzata ad occupare l'ormeggio assegnato, i seguenti servizi compresi nelle tariffe di ormeggio:

a- pulizia delle banchine, dei moli, comprese le scogliere artificiali, dello specchio acqueo portuale e delle aree limitrofe a verde o pavimentate, mediante spazzatura, svuotamento dei cestini portarifiuti, asportazione dei rifiuti e degli oggetti comunque abbandonati

b- manutenzione ordinaria degli impianti portuali (pontili galleggianti, scivolo e altri che saranno aggiunti nel corso del tempo);

c- verifica periodica delle funi di ormeggio, onde garantirne l'efficienza;

d- apertura e chiusura quotidiana degli accessi ai pontili galleggianti;

e- assistenza agli utenti del porto, tra cui l'assistenza al varo, all'alaggio e all'ormeggio, secondo tabella e tariffa approvata della Giunta Comunale;

f- sorveglianza diurna del porto nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, mediante la presenza continua di almeno un addetto dalle ore 8.00 alle ore 19,00;

g- sorveglianza diurna del porto nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, mediante la presenza continua di almeno un addetto per 11 ore settimanali, in orario da concordare con l'amministrazione comunale;

h- fornitura di energia elettrica e presa acqua in prossimità delle colonnine.

I seguenti servizi sono, altresì, a disposizione secondo apposite tariffe che verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale:

- Sosta notturna periodo estivo luglio e agosto;
- Sosta notturna altri periodi;
- Servizio di alaggio e varo.

La gestione dei predetti servizi potrà avvenire anche in una delle forme previste dall'art. 1 primo comma.

Art.5

Sistemazione in ormeggio

Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni della Gestione. Dovranno inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a prevenire fenomeni di affondamento, dovuti a precipitazioni atmosferiche, rottura di ormeggi, etc. In caso di inadempienza, o il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza di altri natanti, utenti o le installazioni portuali, la Gestione potrà disporre l'allontanamento o provvedere di sua iniziativa a regolarne la sistemazione, addebitandogli le spese sostenute.

Art. 6

Condotta civile degli utenti

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza ed alla buona immagine del Porto, da parte del proprietario dell'imbarcazione o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del Porto giustifica l'immediato allontanamento dell'imbarcazione, disposto insindacabilmente dal responsabile della Gestione.

Art. 7

Documentazione relativa al natante

Il proprietario del natante dovrà presentare obbligatoriamente la documentazione relativa alla propria identità, alla polizza assicurativa, alla proprietà del natante e comunque ogni documento richiesto dalla Gestione ai sensi della legislazione vigente.

Art.8

Efficienza dell'imbarcazione

Ogni imbarcazione dovrà essere costantemente in piena efficienza per poter affrontare la navigazione e premunita per la sicurezza contro gli incendi.

Art.9

Parabordi e cime di ormeggio

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi (almeno 3 per parte e di numero e dimensioni adeguate all'imbarcazione), per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di adeguate cime di ormeggio e molle di attracco, secondo le indicazioni della Gestione.

Art.10

Decadenza dell'assegnazione dell'ormeggio

Viene dichiarata decaduta l'assegnazione nel caso che l'utente assegnatario non abbia provveduto al pagamento della tariffa prevista.

La decadenza sarà comunicata all'interessato dalla Gestione, con formale comunicazione, senza altri adempimenti.

La decadenza è irrevocabile ed opera con effetti immediati dalla data di ricevimento della comunicazione.

La revoca del provvedimento di decadenza è ammessa solo ed esclusivamente qualora si dimostri che il verificarsi del presupposto sia imputabile alla Pubblica Amministrazione e per fatti non riconducibili alla volontà del privato interessato.

Art.11

Volturazione dell'assegnazione dell'ormeggio

E' vietata all'utente la cessione a qualsiasi titolo della concessione di ormeggio.

Costituisce atto di cessione dell'ormeggio, come tale vietato, anche l'atto con il quale l'assegnatario concede a terzi l'uso temporaneo dello stesso, sia a titolo gratuito che oneroso.

Ai fini del controllo di quanto previsto nel presente articolo, la Gestione può procedere ad accertamenti di ufficio e disporre l'immediata revoca dell'assegnazione, in caso di accertata violazione.

Art.12

Sostituzione dell'imbarcazione

La sostituzione dell'imbarcazione è ammessa solo a titolo definitivo e non temporaneo nell'ambito della fascia di appartenenza e previa comunicazione alla Gestione.

Qualora la sostituzione avvenga con imbarcazione di diverse dimensioni, la quale ricade in una fascia dimensionale diversa da quella assegnata, la stessa deve essere autorizzata ad insindacabile giudizio della Gestione, con atto formale e previa verifica delle possibilità tecniche e funzionali, accertate dal personale di gestione, nonché della relativa disponibilità di posti nella nuova fascia richiesta, previa applicazione della tariffa relativa alla nuova fascia di appartenenza.

Art.13

Uso motori o apparecchi rumorosi

I proprietari delle imbarcazioni dovranno procedere con la dovuta discrezione, nell'azionare i motori di ogni natura per qualsiasi manovra o circostanza.

Art.14

Attività vietate all'interno del Porto

Non è ammesso nuotare, esercitare attività subacquee e di pesca all'interno del Porto.

I proprietari di imbarcazioni non dovranno in nessun caso:

- Ingombrare le banchine, i pontili, le passerelle e comunque tutta l'area portuale con materiale, rifiuti od altro;
- Apportare modifiche od aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione della Gestione.

Art.15

Eliminazione rifiuti

Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato nel lago dalle imbarcazioni, dalle banchine o dai pontili.

Ogni rifiuto dovrà essere raccolto negli appositi recipienti collocati in vari punti del Porto.

Art.16

Disciplina tariffe

La disciplina generale delle tariffe dovute per la concessione, sia fissa che temporanea, degli ormeggi, per i servizi di varo e alaggio, per la sosta notturna e giornaliera per i mesi di luglio e agosto è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, la quale stabilisce anche i termini per il pagamento delle tariffe per le concessioni fisse.

Art.17

Furti a bordo

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti nell'area del Porto.

Art.18

Risarcimento danni tra privati o da eventi e calamità naturali

L'Amministrazione Comunale non risponde di qualsiasi perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi; questi, direttamente o attraverso l'assicurazione, saranno tenuti al risarcimento dei danni ad altri utenti o alle strutture dell'approdo. Il Gestore deve essere immediatamente messo al corrente degli eventi accaduti. L'Amministrazione Comunale non risponde in nessun caso di qualsiasi perdita o danno dovuto ad eventi o calamità naturali.

Art.19

Conoscenza del Disciplinare

I concessionari degli ormeggi o di ogni altra attrezzatura del Porto Turistico tacitamente dichiarano di conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente Disciplinare che, di norma, sarà consegnato in copia al momento dell'assegnazione dell'ormeggio e comunque esposto in modo ben visibile negli uffici del Porto.

Art.20

Sanzioni

E' facoltà dell'Autorità comunale, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale o del responsabile della Gestione, procedere alla revoca dell'assegnazione in caso di reiterate violazioni o comportamenti non consoni al presente Disciplinare.

Art.21

Rimozione forzata delle imbarcazioni

Nel caso in cui il concessionario dell'ormeggio non provveda nel termine assegnatogli o prestabilito allo spostamento dell'imbarcazione fuori dello specchio acqueo o dal piazzale del Porto, l'Amministrazione Comunale provvederà, senza altro avviso, a rimuoverla coattivamente.

L'esecuzione della rimozione, che dovrà essere disposta con formale provvedimento del responsabile della Gestione, sarà affidata al Comando di Polizia Municipale.

L'imbarcazione sarà trasportata e custodita presso il Cantiere nautico individuato dall'Amministrazione e restituita all'avente diritto previo pagamento delle spese sostenute.

A dette spese si applica il comma 3° dell'art. 2756 del Codice Civile.